



# COMUNE DI PADOVA

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50 COMMA 5 D. LGS. 267/2000 – obbligo di distanziamento interpersonale tra fumatori e divieto di fumo in aree pubbliche.**

## IL SINDACO

**Viste** le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;

**Visti:** i Decreti Legge, i DPCM, le Ordinanze del Ministro della Salute e le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, disciplinanti l'attuazione di "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", adottati nel periodo da febbraio a dicembre del 2020;

Richiamati:

- l'Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021;
- Il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021;
- L'ordinanza del Ministro della Salute del 14 febbraio 2021;
- Il Decreto Legge del 23 febbraio 2021 n. 15;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale VENETO n. 11 del 9 febbraio 2021 in materia di misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 che, al punto 5, in applicazione dell'art. 1, comma 5, DPCM 14.1.2021, invita i Sindaci a disporre la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
- L'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021;
- il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30;
- il Decreto Legge 1 aprile, n. 44;
- il Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52;

Richiamate:

- ⑩ la propria Ordinanza n. 2/2021 con la quale, in considerazione del rischio di potenziale contagio del virus Covid 19 in situazioni di possibili assembramenti legati in particolare alla presenza di Istituti Scolastici e fermate del trasporto pubblico locale, si è disposto il divieto

di fumo e l'obbligo di distanziamento di almeno tre metri in altre e differenti situazioni, in quanto i fumatori possono aumentare i rischi di diffusione del virus all'atto di fumare dovendo a tal fine rimuovere o abbassare il dispositivo di protezione individuale del tipo "mascherina" utilizzato;

- ⑩ la propria Ordinanza n. 12/2021 con la quale si è provveduto, tra le altre disposizioni, ad estendere integralmente le prescrizioni previste dall'Ordinanza n. 2/2021 fino a tutto il 5 aprile 2021 e successivamente, con propria Ordinanza n. 16 dell'8 aprile 2021, a confermare le limitazioni in materia di fumo fino al 30 aprile 2021 ;

Dato atto del perdurare delle esigenze di tutela della salute pubblica che hanno determinato l'adozione delle Ordinanze sopra richiamate e verificato che gli agenti della Polizia Locale, nel periodo di vigenza, hanno provveduto in più occasioni ad accertare violazioni amministrative per l'inosservanza dei divieti di fumo previsti, verificando di conseguenza il permanere di comportamenti scorretti e potenzialmente favorevoli ad agevolare il prolungamento della diffusione dei contagi del virus Covid-19,

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l' art. 50 comma 5 del Decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l' emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale , quale rappresentante della comunità locale;

Ritenuto che per la situazione in esame sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevenivano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi;
- urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica, adottando nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare;

Vista la Legge 7 agosto n. 241/1990, artt. 7, 21bis-21 ter-21 quater;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall' art. 32 della Costituzione;

## **ORDINA**

**fino al giorno 31 maggio 2021 compreso:**

- 1. di prorogare la vigenza del divieto di fumare in corrispondenza e nei pressi delle fermate del trasporto pubblico locale e nelle aree prospicienti e prossime gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;**
- 2. di prorogare la vigenza su tutto il territorio comunale dell'obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 3 metri, in via continuativa, tra il fumatore e ogni altra persona presente, fatti salvi plateatici e aree di somministrazione dei pubblici esercizi dove trova applicazione il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;**

- 3. L'inottemperanza ai divieti imposti dalla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;**

**INCARICA**

il Settore Lavori Pubblici – Servizio Manutenzioni di provvedere al posizionamento e alla rimozione di idonea transennatura e segnaletica presso gli accessi all'Isola Memmia;

**AVVERTE CHE**

ai sensi dell'art. 21 – ter del L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti dal momento della sua pubblicazione;

**INFORMA**

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione,

**DISPONE**

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva sia comunicata:

- all'U.T.G. – Prefettura di Padova;
- alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, al Comando di Polizia Locale per l'applicazione;
- all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO**  
**Sergio Giordani**